



COMUNE DI GUARDAVALLE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 01/02/2018

OGGETTO: Definizione agevolata delle entrate dell'Ente, ex art 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **uno** del mese di **Febbraio**, alle ore 17.00, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avviso scritto in data 29/01/2018 si è riunito, sotto la Presidenza della Avv. Elisa SALERNO – Presidente – il Consiglio Comunale all'appello nominale con l'intervento dei sigg:

Cognome	Nome	Presente	Assente
USSIA	Giuseppe	x	
TEDESCO	Antonio	x	
SCOLERI	Antonio	x	
CARISTO	Giuseppe	x	
CAMPAGNA	Angelo Raffaele	x	
SALERNO	Elisa	x	
MONTEPAONE	Nicolantonio	x	
PURRI	Antonio	x	
		8	

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Carmela CHIELINO.

Il Presidente, constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 8 su n. 8 Consiglieri assegnati al Comune, l'adunanza è legale, DICHIARA aperta la seduta.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6- ter – “ Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevedeva la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016; - l'adesione alla definizione agevolata comportava l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

- il Comune poteva disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 entrava in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorreva deliberare era fissato al 1 febbraio 2017;

- il Comune di Guardavalle, con deliberazione C.C. n. 6 del 31.01.2017, aveva aderito alla definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, disciplinando con apposito Regolamento le modalità ed i termini di presentazione delle istanze da parte dei contribuenti;

RICHIAMATA la recente normativa relativa alla definizione agevolata delle entrate degli Enti locali, ex art. 1, commi 4/9, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. n. 242 del 16.10.2017), la quale stabilisce che:

Articolo 1. (Estensione della definizione agevolata dei carichi)

4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato «Decreto».

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al comma 4, invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 dello stesso Decreto.

8. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell'articolo 6 del Decreto si intendono effettuati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.

9. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

RITENUTO che la predetta norma possa essere applicata anche con riguardo ai carichi di questo Ente, tenuto conto della parificazione degli strumenti di riscossione coattiva utilizzabili dai Comuni che agiscono in proprio (e dai soggetti iscritti all'albo dei riscuotitori) a quelli già utilizzati dai concessionari della riscossione di cui al D.Lgs. n. 112/1999: vi è, infatti, sostanziale equiparazione tra le attività riconosciute al Concessionario/Agente della riscossione ed all'Ente che riscuote coattivamente in regia diretta e, conseguentemente, sostanziale equiparazione ed assimilazione tra il ruolo e l'ingiunzione, affermazione fatta propria dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, formulando il principio di diritto che entrambi costituiscano atti preordinati all'esecuzione; in proposito, va infatti rilevato che:

l'art. 4, comma 2-sexies, D.L. n. 209/2002 convertito in Legge n. 265/2002, prevede che “... i Comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446... procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili...”;

l'art. 7, comma 2, lett. gg-quater), n. 1, D.L. n. 70/2011, come convertito in legge n. 106/2011 e modificato dall'art. 14-bis, comma 1, lett a), Legge n. 214/2011, dispone che: "... i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate: 1-sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare...";

VALUTATO che la norma in oggetto prevede la possibilità di stabilire a mezzo di apposita deliberazione consiliare di ciascun Ente titolare dell'entrata, con riferimento alle entrate dell'Ente, anche tributarie, poste in riscossione coattiva dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, con notifica dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate così poste in riscossione; gli interessi sui tributi locali non possono, in ogni caso, essere azzerati;

VERIFICATO che con la citata delibera consiliare, di natura regolamentare, è altresì possibile stabilire:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il mese di febbraio 2019;
- b) le modalità con cui il debitore chiede l'agevolazione;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza ed il suo contenuto;
- d) il termine entro cui trasmettere ai debitori la comunicazione che riscontra l'istanza ed indica l'ammontare complessivo del dovuto, delle singole rate e la scadenza delle stesse;

DATO ATTO che ogni Amministrazione, nell'ambito della propria potestà regolamentare ex art. 52, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, potrà discrezionalmente circoscrivere la portata della definizione agevolata sia sul piano oggettivo che su quello temporale: sotto il primo profilo, per esempio, si potrà consentire di definire solo le pendenze relative ad un tributo locale piuttosto che ad un altro; sotto il secondo profilo, invece, potrà essere limitato (non ovviamente ampliato) il periodo di riferimento;

APPURATO che l'art. 52, c. 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in tema di potestà regolamentare generale di Comuni e Province, afferma che i regolamenti e relative modifiche non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa approvazione ma che, tuttavia, secondo una prassi ed una giurisprudenza consolidata, laddove la modifica introduca un favor nei confronti del cittadino/contribuente, l'atto ha effetto immediato, ovvero ad intervenuta esecutività dello stesso;

RITENUTO opportuno cogliere la possibilità offerta dal legislatore d'introdurre la predetta definizione agevolata, con l'esclusione delle sanzioni, delle entrate proprie dell'ente, anche tributarie, stabilendo la relativa disciplina d'attuazione rimarcando la competenza dell'organo consiliare all'adozione del presente atto, poiché trattasi di atto di natura regolamentare;

EVIDENZIATO che

- la delibera, di esclusiva competenza dell'Ente titolare dell'entrata, dovrà essere pubblicata, entro trenta giorni dall'adozione, sul proprio sito istituzionale;
- che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni a valenza regolamentare devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360: l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti), ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza, nel rispetto dei tempi dettati ex lege;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. N. 267 del 2000.

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati; Relaziona l'assessore Scoleri;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di aderire alla definizione agevolata dei tributi locali e delle entrate patrimoniali del Comune, poste in riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D 639/1910, secondo quanto stabilito dal D.L 148 del 16.10.2017 convertito con modificazioni dalla L. 172 del 04.12.2017 ed in applicazione delle disposizioni già previste dall'art.6-ter del d.l.193/2016, notificate ai contribuenti entro il 30.09.2017;

2. di stabilire come segue la relativa disciplina d'attuazione:

- è ammessa la definizione agevolata delle sole ingiunzioni fiscali relative ad entrate tributarie e patrimoniali gestite direttamente dall'Ente o dagli agenti della riscossione;

- il periodo di riferimento va dall'01/01/2017 al 30/09/2017;

- per aderire alla definizione agevolata il contribuente dovrà presentare, tramite PEC o tramite Ufficio Protocollo del Comune di Guardavalle, entro e non oltre il 15 maggio 2018 apposita modulistica che il Comune metterà a disposizione sul sito istituzionale o presso i propri uffici, entro 15 giorni dall'approvazione della presente deliberazione;

- nell'istanza il debitore dovrà indicare il numero di rate attraverso le quali intende effettuare il pagamento, per un numero massimo di cinque rate di pari importo, di cui l'ultima in scadenza non oltre il 28 febbraio 2019;

- il pagamento della somma complessivamente dovuta a seguito della definizione agevolata sarà comunicata dal Comune di Guardavalle entro il termine del 30.06.2018, con l'indicazione delle rate e delle relative scadenze;

- la scadenza delle rate è così stabilita: I rata o unica soluzione 31.07.2018, II rata 30.09.2018, III rata 31.10.2018, IV rata 30.11.2018, V rata 28.02.2019;

- il debitore che non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto;

- di dare atto che le norme dettate con il presente atto deliberativo hanno effetto immediato, rappresentando un *favore* nei confronti del contribuente;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs. N. 446 del 1997.

Successivamente stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile il presente atto, che consente al debitore quanto prima di attivare la richiesta di adesione alla definizione agevolata.



COMUNE DI GUARDAVALLE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Definizione agevolata delle entrate dell'Ente, ex art 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento;

Guardavalle li 29/01/2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Rag.Mario Randò

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

☐ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile

☐ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

☒ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Guardavalle li 29/01/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Mario Randò

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Avv. Elisa Salerno

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Carmela Chiellino

ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi

Guardavalle lì, 12/02/2018

Il Responsabile dell'Albo On- line
F.to Luciana Paparo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:

del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000

x del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)

Guardavalle, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Carmela Chiellino



COMUNE di GUARDAVALLE (Prov. di Catanzaro)

Tel. 0967/82067 Mail - protocollo@comune.guardavalle.cz.it

Pec - protocollo.guardavalle@asmepec.it

UFFICIO TRIBUTI

Mail - tributi@comune.guardavalle.cz.it

Pec - tributi.guardavalle@asmepec.it

DICHIARAZIONE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 6 del 31/01/2017

Il/la sottoscritto/a Nato/a il
a.....(Prov.....) codice fiscale.....

☐ In Proprio

☐ In qualità di Titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della

Codice fiscale.....partita Iva.....

Ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Comune..... Prov..... Indirizzo.....

Cap..... Tel/Cell..... Mail Pec.....

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata entro il 15 maggio 2018, esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata;
- tramite consegna all'ufficio tributi di codesto Comune;

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il comune di Guardavalle non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

Di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 notificati dal 2000 al 2016 mediante la quale sarà possibile estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni delle seguenti partite:

Nr. Progr.	Tipo Atto	Nr. Atto	Tributo	Anno

DICHIARA ALTRESI'

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

☐ in UNICA SOLUZIONE;* scadenza rata 31 luglio 2018 – (100% del dovuto);

oppure

☐ con pagamento DILAZIONATO nel seguente numero di rate:*

☐ 2 rate ☐ 3 rate ☐ 4 rate ☐ 5 rate * aventi le seguenti scadenze:

- Luglio 2018;
- Settembre 2018;
- Ottobre 2018;
- Novembre 2018;
- Febbraio 2019.

*** Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali;**

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto Art. 6 Reg.to.

DICHIARA INOLTRE

☐ che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

oppure

☐ che si assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR. N. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

☐ di essere tutore/titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata.

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

In Fede

Guardavalle,.....

.....